

FAQ

FNC- AGRICOLTURA

“SEZIONE AGRICOLTURA DEL “FONDO NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE A VALERE SULL’INTERVENTO “SRD20 - STRUMENTO FINANZIARIO MARCHE INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE” DEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) 2023-2027 DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE MARCHE”

1) Si chiede conferma del seguente ragionamento:

- Progetto ammesso e finanziabile (al netto di iva): € 100.000
- Contributo in c/capitale approvato: € 40.000

La realizzazione degli investimenti comporta il pagamento dell’iva (ipotizzata tutta al 22%) ciò comporta una spesa pari a € 122.000.

Tale spesa di € 122.000 al netto del contributo di € 40.000 è pari a € 82.000. L’importo massimo finanziabile secondo il Bando, mi corregga se sbaglio, è sempre la differenza tra spesa ammessa (€100.000) e contributo in c/capitale (€40.000) per cui €60.000.

Nel caso si volesse procedere con finanziamento agevolato per il 100% del progetto, l’importo massimo sarebbe comunque €60.000.

Qualora invece si volesse procedere nel finanziamento agevolato solo di parte degli investimenti (es. €45.000), lo stesso potrebbe ricomprendere anche l’iva al 22% (€ 55.000 totale), in quanto l’importo del Fin.to agevolato rientra nei parametri massimi.

È Corretto il ragionamento?

Il Regolamento/bando FNC-Agricoltura prevede che il finanziamento, sottostante la riassicurazione, sia di importo ammissibile massimo pari al costo dell’investimento (spesa ammissibile SRD01-02) (iva esclusa), comprensivo di spese tecniche collegate alla realizzazione dello stesso, al netto del contributo in c/capitale concesso a valere degli interventi SRD01-02, eventuali ulteriori sostegni concessi a valere di qualsiasi altro fondo o altro strumento dell’unione sulla medesima voce di spesa e dell’importo di eventuali degli elementi dell’investimento completati/attuati alla data di concessione FNC-Agricoltura. Inoltre, il Regolamento/bando FNC-Agricoltura prevede che l’IVA relativa all’importo del progetto di investimento, per la parte coperta dal finanziamento sottostante la riassicurazione regionale, è spesa ammissibile.

Nell’esempio proposto viene riportato solo l’ammontare del progetto di investimento concesso a valere degli interventi SRD01-02 ed il relativo contributo concesso a valere degli interventi SRD01-02. Quindi nel rispondere alla domanda si ipotizza che a valere del medesimo progetto di investimento non ci siano eventuali ulteriori sostegni concessi a

valere di qualsiasi altro fondo o altro strumento dell'unione sulla medesima voce di spesa relativa al progetto di investimento degli interventi SRD01-02 e non vi siano elementi del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02 già materialmente completati o pienamente attuati alla data di concessione del sostegno FNC-Agricoltura.

Quindi, relativamente all'esempio proposto, l'importo dell'investimento massimo richiedibile al sostegno del FNC-Agricoltura è pari a 60.000 euro a cui l'impresa può richiedere, in aggiunta, anche il relativo importo dell'IVA al 22% pari a massimo 13.200 euro, per un totale massimo richiedibile al sostegno del FNC-Agricoltura pari a 73.200 euro.

- 2) Quando si parla di conto corrente dedicato ed intestato al destinatario finale si intende un conto già in essere su cui si appoggeranno tutte le operazioni di pagamento che saranno poi rendicontate oppure sarà necessario un nuovo conto corrente aperto ed utilizzato esclusivamente per il bando SRD01 e 02?

Nel Regolamento/bando FNC-Agricoltura è previsto all'art.7 che per l'ammissibilità della spesa è necessario utilizzare un conto corrente (bancario o postale) dedicato ed intestato al destinatario finale sia per ricevere le risorse che per effettuare i pagamenti e che questo sia opportunamente comunicato al confidi convenzionato prescelto nella domanda di ammissione. Quindi non necessariamente l'azienda agricola deve aprire un nuovo conto per ricevere le risorse del sostegno FNC- Agricoltura.

- 3) Nel caso in cui un'azienda stia valutando eventuale riduzione dell'investimento, sempre nei limiti previsti dal bando originario SRD01 e 02 e nel frattempo presenti la domanda al FNC-AGRI, dovrà inserire nel modulo di domanda gli importi originari, non sapendo nel dettaglio quelli in riduzione, ma per gli importi del finanziamento FNC-AGRI richiederà importi congrui con la successiva riduzione in modo che poi in fase di rendicontazione non si supererà il limite previsto di cumulo. Si può procedere in tal senso e rendicontare poi totale spese in riduzione, visto che poi la differenza sarà sempre congrua? Ovviamente sempre che, a riduzione decisa e definitiva, il tutto sarà comunicato alla Regione per Approvazione.

La domanda così come è posta non risulta chiara. Ciononostante si ricorda che il Regolamento/bando FNC-Agricoltura all'art. 6 prevede che il finanziamento, sottostante la riassicurazione, sia d'importo ammissibile massimo pari alla differenza tra l'ammontare del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02, il contributo in c/capitale concesso a valere degli interventi SRD01-02, eventuali ulteriori sostegni

concessi a valere di qualsiasi altro fondo o altro strumento dell'unione sulla medesima voce di spesa relativa al progetto di investimento degli interventi SRD01-02 e dell'importo relativo agli elementi del progetto di investimento relativo agli interventi SRD01-02 che non stati materialmente completati o pienamente attuati alla data di decisione di investimento.

Ciò significa che l'impresa può richiedere anche un importo inferiore a quello massimo definito dal Regolamento/bando FNC-Agricoltura.

Si ricorda infine che l'erogazione delle sovvenzioni del FNC-Agricoltura, è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria del confidi convenzionato prescelto (e del conseguente controllo da parte del soggetto gestore, cfr. articolo 14 del Regolamento/Bando) che ha ad oggetto anche il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, e del divieto di doppio finanziamento (cfr. Art.8 del regolamento/bando). Ciò significa che il caso il destinatario finale abbia sostenuto una spesa inferiore rispetto all'importo del progetto approvato in fase di concessione SRD01 e 02, il confidi convenzionato, fermo restando l'importo del finanziamento bancario già concesso, provvederà a ricalcolare l'importo della riassicurazione regionale e delle sovvenzioni in c/interessi e in c/oneri del sostegno FNC-Agricoltura in modo che vengano rispettate le disposizioni del sostegno combinato e del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 8 del Regolamento/bando.

4) Le agevolazioni Fnc-Agricoltura collegate al finanziamento (c/interessi, c/commissioni e riassicurazione regionale) devono necessariamente avere lo stesso regime agevolativo del contributo a fondo perduto in conto capitale?

Si, il regime deve essere lo stesso e non può essere cambiato

Se così non fosse, dato che l'investimento non è ancora iniziato, le agevolazioni collegate al finanziamento potremmo registrarle in Regime di Esenzione;

No, non è possibile.

5) L'impresa potrebbe presentare una variante in riduzione sull'investimento da realizzare per ridurre l'importo del contributo in conto capitale e quindi l'impegno sul plafond de minimis?

Teoricamente potrebbe presentare variante sull'intervento SRD02 in diminuzione, tuttavia potrebbero non esserci i tempi per lo svolgimento della relativa istruttoria che può durare fino a 45 giorni dalla presentazione dell'istanza salvo richiesta integrazioni (ulteriori 30 giorni).

- 6) Tra le verifiche che il Confidi è tenuto ad effettuare prima della delibera, all'art 10 è prevista, oltre al progetto di investimento presente nella domanda di agevolazione, "documentazione idonea e necessaria alla valutazione del progetto di investimento...", cosa si intende?

Solitamente richiediamo dei preventivi, ma in questo caso le imprese agricole ci comunicano che non sono previsti essendoci un prezzario regionali per gli investimenti da sostenere.

Quindi vi chiediamo se è possibile ritenere sufficiente alla valutazione dell'investimento in capo al Confidi il programma di investimento inserito nella domanda di agevolazione e/o una sorta di "computo metrico" sottoscritto da un tecnico terzo?

È possibile consultare la documentazione caricata sul SIAR in fase di presentazione della domanda a valere sugli interventi SRD01 e SRD02. Nell'allegato "domanda di agevolazione", il richiedente deve indicare se ha già sostenuto delle spese relative al progetto presentato in modo che il Confidi possa valutare l'importo del finanziamento ammissibile. Il regolamento della misura non stabilisce altra documentazione rispetto a quella già presentata dall'impresa sul SIAR, se questo sia sufficiente o meno per valutare il progetto d'investimento dipende anche dalle politiche interne del confidi convenzionato.

- 7) È possibile avere una specifica rispetto all'art.13 del regolamento FNC- Agricoltura: 13.2 capoverso 3: "Non sono ammesse variazioni progettuali, come definite nei bandi degli interventi SRD01-02, rispetto al progetto di investimento ammesso al sostegno SRD01-02".

Perché sembrerebbe in contrasto con l'art.16 (punto 16)

In caso di presentazione di domande di variazione progettuale degli interventi SRD01-02 che riguardano variazioni di investimenti su cui è stato richiesto anche il sostegno a valere del fondo FNC-Agricoltura, di comunicare al Confidi convenzionato prescelto, a mezzo PEC, e anche alla Regione Marche, tramite il SIAR, gli investimenti e i relativi importi su cui dovrà eventualmente essere trasferito il sostegno concesso a valere del fondo FNC-Agricoltura in sostituzione di quelli precedentemente autorizzati.

Qualora l'impresa abbia intenzione di presentare la variante prima della richiesta del finanziamento, la valutazione della domanda di finanziamento agevolato dovrà tenere conto del progetto originale o di quello variato?

L'art. 13.2 non è in contrasto con l'art.16. L'art. 13.2 si riferisce alle domande ammissibili (si veda definizione presente del regolamento FNC-Agricoltura), mentre art. 16, punto 16 si riferisce alle domande finanziabili (si veda definizione presente del regolamento FNC-Agricoltura).

Relativamente alle domande finanziabili, le variazioni progettuali sono ammesse nelle modalità e termini previsti dal Bando SRD01 e SRD02. Qualora le varianti riguardino investimenti finanziati con il sostegno del FNC-Agricoltura, tale variante va comunicata al Confidi convenzionato in modo che possa riparametrare i contributi spettanti. Nell'ipotesi prospettata, si deve prendere come riferimento il progetto già variato per il corretto calcolo dell'importo del finanziamento.

8) E' possibile finanziare con FNC Agricoltura solo la quota di investimento SRD01 con agevolazioni in esenzioni?

Non si comprende la domanda; eventualmente richiedere di esplicitare chiaramente cosa si intende per "finanziare con FNC Agricoltura solo la quota di investimento SRD01" e "agevolazioni in esenzioni".

Ciononostante ricordiamo che il rispetto della regola europea del divieto di doppio finanziamento è inderogabile e che la forma e intensità di sostegno sono definiti all'art 8 del regolamento e in nessun caso possono essere oggetto di alcuna variazione. L'accertamento del mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'immediata revoca del sostegno nel caso venga erroneamente concesso dal confidi e dal soggetto gestore.

9) Nel caso venisse accolta la domanda di un'azienda ammessa, ma non finanziabile con contributo ammesso pari a zero come calcolo l'importo da finanziare con credito futuro marche?

Esempio azienda ammessa ma non finanziabile:

SPESA AMMESSA € 254.052,24 -

CONTRIBUTO AMMESSO 0 =

€ 254.052,24 sarebbe l'importo del FINANZIAMENTO CHE L'AZIENDA
PUO' RICHIEDERE CON CREDITO FUTURO MARCHE

È corretto?

Sì, se non sono presenti eventuali ulteriori sostegni concessi a valere di qualsiasi altro fondo o altro strumento dell'unione sulla medesima voce di spesa relativa al progetto di investimento in questione e non sono presenti elementi del progetto di investimento in questione già materialmente completati o pienamente attuati alla data di decisione di investimento. Se presenti essi vanno dedotti dall'importo del finanziamento massimo ammissibile richiedibile come esplicitato nel Regolamento FNC-Agricoltura.

Ultimo aggiornamento del 16/01/2026